
Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 149 del 22/06/2011

(272) INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(278) CARLONI e CHIAROMONTE. - Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle "unità di prossimità" per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(308) CENTARO. - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(344) BARBOLINI ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale

(760) SAIA ed altri. - Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

(1039) D'ALIA. - Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **VACCARI** (LNP) illustra gli emendamenti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 4.9 potrebbe comportare maggiori oneri. Occorre poi valutare i potenziali profili di onerosità degli emendamenti 5.4 e 5.5. In relazione alla proposta 6.1, va verificato se il comma 2 abbia una valenza ordinamentale connessa ad attività di monitoraggio oppure se possa dar luogo a determinazioni sull'impiego di personale. Occorre altresì valutare i potenziali profili di onerosità per la finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 7.4, 8.1 e 24.1. E' necessario valutare, in relazione al parere espresso sul testo del provvedimento, gli emendamenti 9.1, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 15.1, 19.1, 20.3, 20.4 e 22.1. Per quanto concerne le proposte 9.5 e 17.5, va verificato che non derivino maggiori oneri dalla previsione della figura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5 vanno valutati in relazione al parere espresso sul testo, fermo restando che essi potrebbero comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto abbassano i requisiti numerici richiesti per la costituzione dei Corpi di polizia locale. In merito all'emendamento 15.2, nel valutarlo in relazione al parere sul testo, occorre altresì escludere l'insorgenza di maggiori oneri; al riguardo, si può ipotizzare la previsione di una clausola che imponga agli iscritti all'albo l'obbligo di versare un contributo per far fronte alle spese di tenuta dell'albo medesimo. Va quindi chiarita la portata normativa dell'emendamento 15.3, in relazione agli effetti del possibile collocamento fuori ruolo di personale delle Forze di Polizia dello Stato. Gli emendamenti 16.1 e 16.2 vanno valutati in relazione al testo; inoltre, l'assegnazione di funzioni di polizia amministrativa ambientale a dipendenti di società di gestione potrebbe comportare maggiori oneri per le finanze comunali. Inoltre, che vanno esaminati i potenziali profili di onerosità per la finanza regionale derivanti dal comma 1 dell'emendamento 16.0.1; altresì, dal comma 3 potrebbero derivare forme di finanziamento gravanti sui bilanci degli enti locali. Vanno valutati i potenziali profili di onerosità dell'emendamento 22.0.1, che, conferendo alla polizia locale il potere di effettuare i fermi di polizia, prevede la possibilità per gli enti locali di destinare specifici locali per lo svolgimento delle procedure di identificazione. L'emendamento 22.0.2 prevede un inquadramento *ope legis* nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, fissando un tetto di spesa; peraltro, occorre un'adeguata quantificazione dell'onere e della relativa copertura. Altresì, la riduzione lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui al comma 5, dovrebbe essere limitata alle sole spese di parte corrente. Analoghe valutazioni riguardano l'emendamento 22.0.3. In ogni caso, entrambe le proposte - in quanto relative al trattamento giuridico ed economico del personale - potrebbero ingenerare effetti emulativi da parte di categorie professionali similari. L'emendamento 23.2 va valutato in relazione al parere reso sul testo e può comportare maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.